



## Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

### ORDINANZA DEL RESPONSABILE

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>142</b>	<b>03-11-2022</b>

<b>OGGETTO:</b>	XI LAGO MAGGIORE MARATHON - 6 NOVEMBRE 2022 - ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE DELLA VITTORIA.
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che in data 06.11.2022 nel tratto compreso tra i Comuni di Arona e Verbania transiterà l'evento sportivo a carattere competitivo "XI^ Lago Maggiore Marathon" promosso e organizzato da Sport Pro-Motion A.D.S. di Verbania – che interesserà il territorio del Comune di Baveno – Via Sempione – Viale della Vittoria – Corso G. Garibaldi – Strada Nazionale del Sempione Oltrefiume – Strada Nazionale del Sempione Feriolo – Via Nazionale – Via Giacomo Quaranta - Via 42 Martiri (SS.33 del Sempione);

VERIFICATO CHE il tratto di carreggiata a lago di Viale della Vittoria è area destinata alla sosta dei veicoli; AVUTE presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata, del traffico che vi si svolge ed il tenore dell'evento;

RITENUTO che tali caratteristiche non consentano, sotto il profilo tecnico, idonei presupposti di compatibilità con la circolazione veicolare (sia statica che dinamica), per la qual cosa appare utile ed opportuno adottare un provvedimento di interdizione della sosta dei veicoli nel tratto interessato;

VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), ed in particolare il combinato disposto degli artt. 5 -6 e 7;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada). VISTI gli artt. 107-109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

## **ORDINA**

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Domenica 6 ottobre 2022**

**(dalle ore 07,00 alle ore 14,00)**

**in Viale della Vittoria (tratto di carreggiata compreso tra il civico n.1 ed il civico n.56) – il “DIVIETO DI SOSTA con applicazione della sanzione accessoria della RIMOZIONE FORZATA” per tutte le categorie di veicoli – compresi quelli appartenenti a titolari di autorizzazioni o permessi speciali.**

## **DISPONE**

L'apposizione a carico dei servizi tecnici comunali della segnaletica stradale regolamentare, corredata dei pannelli integrativi necessari (orari, motivazioni, ecc.), da collocare in corrispondenza dell'area interessata e in quelle limitrofe - l'informazione preventiva obbligatoria da fornire ai residenti e domiciliati in loco, in forma verbale o scritta, indicante i provvedimenti contenuti nella presente ordinanza.

### **DEROGHE E PRECISAZIONI**

I provvedimenti previsti nella presente ordinanza hanno efficacia anche nei confronti di conducenti di veicoli in possesso di autorizzazioni o permessi speciali. - La presente ordinanza, nel periodo di efficacia e limitatamente all'area interessata, annulla le disposizioni in materia di viabilità che con la stessa siano in contrasto o incompatibili.

### **PUBBLICITA'**

La presente ordinanza, viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, apposizione della segnaletica stradale regolamentare e di relativa transennatura e qualunque altra forma di pubblicità non in contrasto con le vigenti norme di legge.

### **VIGILANZA**

Il personale della Polizia Municipale e quello delle altre Forze di Polizia sono incaricati dei controlli per il rispetto dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza.

### **RIMOZIONE DEI VEICOLI**

I veicoli parcheggiati sul tratto di carreggiata interessato dai provvedimenti contenuti nella presente ordinanza, fermo restando quanto già previsto a carattere permanente, saranno rimossi col carro attrezzi, ai sensi degli artt. 159 e 215 del C.d.S. e depositati presso la “CARROZZERIA FRATELLI MAZZI” - Via 42 Martiri, 42” – Verbania. Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopra citate, saranno poste a totale carico dei trasgressori.

### **RICORSI**

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, a norma del comma III art. 37 D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni (C.D.S.), ricorso entro 60 giorni al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità stabilite dall'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione; inoltre, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) è possibile proporre ricorso giurisdizionale sempre entro 60 giorni al T.A.R. Piemonte.

Per le violazioni alla presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

La presente ordinanza viene letta, confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio  
CÓCCIARDI ELDA



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**ORDINANANZA N.142 DEL 03-11-2022**

**OGGETTO: XI LAGO MAGGIORE MARATHON - 6 NOVEMBRE 2022 - ISTITUZIONE  
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE DELLA VITTORIA.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione COCCIARDI ELDA certifica che la presente ordinanza viene pubblicata il giorno 03-11-2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 18-11-2022,

Addì, 03-11-2022

Il Responsabile della pubblicazione  
COCCIARDI ELDA